

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2089
Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese - Modifica e integrazione della d.g.r. n. 499 del 2 agosto 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» prevede la possibilità che Regione Lombardia introduca misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti ed individui incentivi a sostegno di determinate tipologie di veicoli;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, approvato con d.g.r. 6 settembre 2013, n. 593 e aggiornato con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, prevede misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, definisce misure dirette ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di azioni addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, nell'Allegato 2 al PRIA, ha disposto nuove modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, prevedendo l'estensione delle limitazioni per le motorizzazioni fino a Euro 3 diesel;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, ha altresì introdotto in aggiunta alle limitazioni già vigenti la progressiva limitazione di ulteriori veicoli inquinanti;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 aprile 2016, n. X/5009 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790 avente ad oggetto «Determinazioni in merito all'adozione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Approvazione delle linee guida»;
- la d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/256 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del programma d'azione 2018 e della relazione sulle Attività 2017», in cui era inclusa l'azione per la sostituzione dei veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 che ha approvato la misura di incentivazione, con dotazione finanziaria di € 6.000.000, per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di incentivare le stesse all'acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, in sostituzione dei veicoli più inquinanti, destinati al trasporto merci;
- la d.g.r. 5 novembre 2018, n. 757 che ha incrementato la dotazione finanziaria complessiva della misura di cui alla d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499, rideterminandola in € 6.500.000;
- la d.g.r. 12 dicembre 2018, n. 767 che ha approvato lo schema di Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, con decorrenza 1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2023;
- la d.g.r. 19 dicembre 2018 n. XI/1094 che ha approvato il programma d'azione 2019 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, prevedendo tra le azioni il completamento dell'attuazione del bando attivato nel 2018 per la sostituzione da parte delle imprese di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 che ha aggiornato e sostituito le linee guida inerenti alla gestione di misure appro-

vate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo approvate con la richiamata d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 e s.m.i. ha riconosciuto Unioncamere Lombardia, nell'ambito dell'accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività, soggetto gestore della misura;
- il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, ANFIA, UNRAE, Federauto e Federmotorizzazione il cui schema è stato approvato con la richiamata d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499, finalizzato all'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la promozione della sostituzione di veicoli inquinanti è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25 settembre 2019;
- con decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018, in attuazione della suddetta deliberazione, è stato approvato il bando «Rinnova veicoli» prevedendo la concessione dei contributi con procedura valutativa «a sportello» con prenotazione delle risorse, in finestre temporali mensili di 30 giorni, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale;
- con decreto regionale n. 16900 del 20 novembre 2018 sono state impegnate le risorse complessive pari a € 6.500.000 a favore di Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore del bando «Rinnova Veicoli»;

Verificato che alla chiusura della finestra temporale relativa al mese di giugno 2019 il bando Rinnova Veicoli ha registrato complessivamente, dalla data di apertura, 318 domande ammesse corrispondenti a contributi concessi pari ad € 1.786.000,00, di cui 656.000,00 effettivamente liquidati a seguito di rendiconto da parte delle imprese beneficiarie;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, anche per una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria, conseguire la finalità di velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

Vista la scheda TP-1n del Piano Regionale per gli Interventi per la qualità dell'Aria 2018 che prevede misure di incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli;

Dato atto che, a differenza delle motorizzazioni Euro VI, per le motorizzazioni Euro 6, con particolare riferimento alle emissioni di NOx, la Commissione europea ha ritenuto necessario intervenire regolamentando le emissioni in condizioni reali di guida con il regolamento 2016/646;

Vista la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che definisce i «veicoli puliti» sulla base delle emissioni di CO2 e sulla base delle emissioni di NOx in condizioni reali di guida per i veicoli leggeri e sulla base dell'utilizzo dei combustibili alternativi come definito dalla direttiva 2014/94 per i veicoli pesanti;

Ritenuto di adottare sistema di incentivazione per i veicoli leggeri con una differente gradualità sulla base delle soglie emissive più basse per gli NOx previste per i veicoli in condizioni di prova di laboratorio (60 mg/km), per i veicoli Euro 6D in condizioni reali di guida (85.8 mg/km) e per i veicoli Euro 6D-temp in condizioni reali di guida (126 mg/km);

Ritenuto che per favorire la progressiva sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti con veicoli a basse emissioni potrà essere incentivata anche la sostituzione dei veicoli a gasolio Euro 5/V che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto di molto superiori rispetto alle classi emissive successive e dei veicoli a benzina Euro 2/II che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca di molto superiori rispetto alle classi emissive successive;

Ritenuto che tale finalità è perseguibile anche tramite un ampliamento della misura di incentivazione alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà delle imprese al fine di massimizzare i benefici ambientali della misura medesima;

Dato atto che il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti, sottoscritto in attuazione della d.g.r. n. 499/2018, prevede in particolare l'istituzione di un Comitato

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo del bando;

Considerati gli esiti degli incontri periodici del Comitato Tecnico con le associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica e in particolare gli esiti degli incontri del 3 giugno 2019 e del 23 luglio 2019 nei quali sono state condivise le criticità e le proposte di rilancio della misura di incentivazione ed è stata raccolta la loro disponibilità a contribuire con iniziative comuni per promuovere la misura di incentivazione a favore della sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto necessario intervenire con un ampliamento della misura di incentivazione prevedendo nuovi criteri per l'accesso e aggiornando la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 e s.m.i. con le specifiche di seguito indicate:

- l'estensione alle categorie di veicoli N1, N2, N3, M1, M2 e M3 come definite ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/92);
- l'ampliamento a tutte le tipologie di motorizzazione, oltre a quelle elettriche, che rispondano ai requisiti previsti per la classe EURO VI per i veicoli pesanti (Reg. UE 595/2009) e alla classe EURO 6 per i veicoli leggeri (Reg. UE 646/2016), in grado di conseguire bassissime emissioni di inquinanti. I limiti emissivi individuati per la presente misura di incentivazione riguardano gli ossidi di azoto (NOx), l'anidride carbonica (CO2) e il PM10, pur tenuto conto che le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento antiparticolato;
- l'ampliamento alle PMI che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi;
- l'estensione della tipologia di regime di Aiuto alle imprese prevedendo anche quello in esenzione ai sensi dell'art. 36 del regolamento n. 651/2014;

Valutato che l'introduzione di questi nuovi criteri consente di incontrare le esigenze delle imprese, tramite l'allargamento delle tipologie di veicoli maggiormente disponibili sul mercato che possono accedere al beneficio e la possibilità di scelta del regime di aiuto, garantendo al contempo il principio di tutela ambientale in considerazione del mantenimento di vincoli stringenti rispetto alle emissioni inquinanti;

Ritenuto:

- di graduare i contributi in relazione al diverso contributo emissivo seguendo un principio di premialità nei confronti dei veicoli che producono meno emissioni;
- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 651/2014;
- di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Aria la chiusura anticipata del bando Rinnova Veicoli di cui al richiamato decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 e la contestuale apertura di un nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» in attuazione dei criteri di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che la dotazione finanziaria residua del bando Rinnova Veicoli confluisca interamente nel nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» e che eventuali economie relative a mancata rendicontazione o rinuncia sul bando «Rinnova Veicoli» confluiscono nel nuovo bando;
- di stanziare a copertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2020;

Preso atto che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo in esito all'incontro del 17 luglio 2019 e della successiva consultazione telematica ha approvato la proposta di modifica dei criteri della misura «Rinnova Veicoli» oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari. Nel caso in

cui le azioni siano pluriennali le risorse verranno messe a disposizione in rate annuali;

Dato atto altresì che le linee guida di cui alla richiamata d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 all'articolo 8 prevedono che il trasferimento delle risorse regionali, nel caso di bandi, avvenga con l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 50%, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali, salvo altro termine concordato tra le parti e indicato nel provvedimento stesso; una possibile seconda tranche - nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzino l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Ritenuto pertanto, vista la procedura a sportello con prenotazione delle risorse in finestre mensili e alla luce delle nuove linee guida di cui alla richiamata d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662, di trasferire le risorse regionali come segue:

- una prima tranche pari al 20% delle risorse all'apertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020»;
- una possibile seconda tranche sulla base dell'avanzamento dell'azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Riconosciuto il ruolo determinante delle case automobilistiche nel contribuire al miglioramento delle emissioni dei veicoli e nell'individuare i veicoli in grado di soddisfare gli standard di emissioni degli inquinanti inferiori previsti dai nuovi criteri per l'accesso alla misura di incentivazione;

Visto l'Allegato 1 al presente provvedimento, predisposto dalla DG Ambiente e Clima che individua i nuovi criteri per la misura di incentivazione e le tempistiche per l'avvio del nuovo bando;

Ritenuto opportuno procedere all'integrazione del «protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti», al fine di aggiornare lo stesso a quanto previsto dalla presente deliberazione;

Stabilito di demandare l'integrazione e la sottoscrizione del Protocollo di intesa al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Ritenuto che il nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» sarà attuato in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica di cui all'art.2.2), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare delle Disposizioni Comuni (artt. 1-12) e dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) del reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- il contributo non è erogato ad imprese che sono destina-

tarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- l'intervento agevolativo consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea (art. 36 comma 2.b);
- il contributo erogato consente ai beneficiari di effettuare l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 36 comma 4.a);
- l'intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 36 comma 6;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:

- ai contributi concessi in «de minimis» si applica la definizione di impresa unica, così come definita all'art. 2 comma 2 del Reg. 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato 1 con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime de minimis (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- attestati di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss.;
- gli uffici regionali competenti assicurano la procedura di comunicazione in esenzione da notifica e i connessi adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. Art. 8;

Acquisito nella seduta del 23 luglio 2019 il parere del Comitato Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6777;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS 9.8.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 che, in sostituzione di quanto previsto dalla d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/499, individua i nuovi criteri per la misura di incentivazione e le tempistiche per l'avvio del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 651/2014 e di corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione.

3. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

4. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Aria la chiusura anticipata del bando Rinnova Veicoli di cui al richiamato decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 e la contestuale apertura di un nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» in attuazione dei criteri di cui al presente provvedimento.

5. di stabilire che la dotazione finanziaria residua del bando Rinnova Veicoli confluisca interamente nel nuovo bando «Rinnova Veicoli 2019-2020» e che eventuali economie relative a mancata rendicontazione o rinuncia sul bando «Rinnova Veicoli» confluiscono nel nuovo bando.

6. di stanziare a copertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2020.

7. di stabilire che il nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» sarà attuato in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare de-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, artt. da 1 a 12 ed in particolare dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme) nell'alveo dei commi 2.b, 4.a e 6;

8. di trasferire le risorse regionali come segue:

- una prima tranche pari al 20% delle risorse all'apertura del nuovo bando «Rinnova Veicoli 2019-2020»;
- una possibile seconda tranche sulla base dell'avanzamento dell'azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

9. di demandare al Dirigente della Struttura Aria l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

10. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico di integrare rispetto ai contenuti della presente deliberazione il «protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti» e di procedere alla successiva sottoscrizione.

11. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —